SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1974

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » **(1387)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 985, 986, 992
COPPOLA 988, 989, 990
FILETTI 987
GATTO Eugenio 986, 988
MAROTTA, *relatore alla Commissione* . . 985, 986 991 e *passim*
PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 986, 988, 990 e *passim*
PETRELLA 987, 989, 990
SABADINI 987, 989, 991
TEDESCO TATÒ Giglia 991

La seduta ha inizio alle ore 11.

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (1387)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia ».

Prego il senatore Marotta di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M A R O T T A , *relatore alla Commissione.* Onorevoli senatori, con legge 22 febbraio 1968, n. 101, è stato elevato a lire 30.000 l'importo del contributo dello Stato nelle spese funerarie a favore del personale della Pubblica sicurezza. Motivi di carattere umanitario e ragioni di equità hanno indotto i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro a proporre la elevazione del contributo anzidetto

nella identica misura anche in favore dei familiari degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia deceduti in attività di servizio e, a tal fine, è stato predisposto il disegno di legge in esame al quale, come relatore, mi dichiaro del tutto favorevole.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G A T T O E U G E N I O . Onorevole Presidente, mi pare che non si possa fare a meno di richiamare l'attenzione della Commissione sull'esiguità dell'aumento previsto; se effettivamente lo Stato intende intervenire con un contributo nelle spese funerarie degli agenti di custodia deceduti nell'adempimento del proprio dovere non è possibile prevedere qualcosa di più di 30.000 lire?

Delle due l'una: o lo Stato si assume completamente l'onere delle spese per i funerali di questi poveretti oppure, se vuole dare un contributo, che questo contributo sia valido e non di 30.000 lire che, al giorno d'oggi, costituiscono una cifra veramente irrisoria.

M A R O T T A , *relatore alla Commissione*. In realtà, onorevole Gatto, la presente è un'elargizione speciale; infatti, la legge 22 febbraio 1968 ,n. 101, ha per titolo: « Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo funerario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio ».

Ricordo che, originariamente, con legge 9 novembre 1950, n. 992, tale contributo era fissato in lire 8.000 per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia ed ora, per ragioni di equità, si propone a favore di costoro un aumento pari a quello stabilito con la citata legge del 1968 per il personale della pubblica sicurezza.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La fondatissima obiezione del senatore Gatto si riferisce non solo — a mio avviso — al merito del provvedimento ma mette in luce la sproporzione esistente tra l'esiguità dell'intervento statale nel settore del quale ci occupiamo e l'importanza del servizio reso dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Sono oramai continue, purtroppo, le cronache dell'eroismo dimostrato da questo personale nell'adempimento del proprio dovere fino a mettere a repentaglio la propria vita e per tale motivo, ripeto, si evidenzia ancora di più la sproporzione tra quello che questo personale rende e quello con cui, invece, lo Stato lo retribuisce.

Vi è tuttavia da considerare che la *ratio* del provvedimento in esame è perequativa in quanto si intende, per il momento, provvedere ad adeguare il trattamento tra agenti di custodia ed agenti di pubblica sicurezza; in altri termini, poichè il contributo statale nelle spese funerarie è stato elevato con legge del 1968 da 8.000 a 30.000 lire per il personale della Pubblica sicurezza, è giusto che lo stesso avvenga per gli agenti di custodia, i quali sono stati equiparati, a tutti gli effetti, agli appartenenti agli altri Corpi armati delle forze di polizia.

Pertanto, pur riconoscendo la piena validità del rilievo mosso dal senatore Gatto, questa è la prima ragione che dovrebbe indurre la Commissione ad approvare il provvedimento senza modificazioni.

In secondo luogo, dobbiamo tener presente che qualunque decisione di elevare il contributo a favore del Corpo degli agenti di custodia comporterebbe, necessariamente, un uguale aumento a favore del personale della Pubblica sicurezza e, nella situazione in cui siamo, dovremmo attenderci una risposta negativa da parte del Ministero del tesoro poichè l'onere finanziario verrebbe ad elevarsi notevolmente.

Questa è dunque la realtà dei fatti che, purtroppo, non ci consente di chiedere più di quanto è stabilito nel disegno di legge in esame che, ripeto, qualora venisse modificato, correrebbe il rischio di venire bloccato a tempo indefinito per l'opposizione del Tesoro ad ulteriori aggravi della spesa pubblica.

Naturalmente sono io il primo ad auspicare, come del resto credo tutta la Commis-

sione, che passato questo momento difficile vengano predisposte provvidenze tali da rendere il contributo dello Stato a favore di questo personale meno irrisorio dell'attuale; intanto, però, cerchiamo di dare a questa benemerita categoria la giusta perequazione con gli altri corpi di polizia ed approviamo il disegno di legge nella sua attuale stesura.

P E T R E L L A . Faccio brevissimamente osservare che gli stessi rischi e pericoli degli agenti di custodia li corrono anche gli insegnanti, gli assistenti sociali, insomma tutto l'altro personale che presta la propria opera all'interno delle carceri.

F I L E T T I . Il rappresentante del Governo ha chiarito, dopo il relatore, qual è l'essenza del provvedimento in esame e ne ha evidenziato la natura perequativa.

Mi permetto di fare osservare che in questa materia, in vari tempi, si è sempre proceduto con norme di adeguamento.

Infatti, l'iniziale disposizione di legge, cioè l'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che fissava in una somma veramente esigua il contributo da dare per le spese funerarie degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, è stata modificata con la legge 9 novembre 1950, n. 992, la quale fissava in 8.000 lire tale contributo.

Poichè nel 1968 è intervenuta una disposizione di legge con la quale si elevata a lire 30.000 questo contributo dello Stato a favore del personale della Pubblica sicurezza, era giusto che, nella stessa misura, venisse elevato il contributo a favore del Corpo degli agenti di custodia, al che si è provveduto con il disegno di legge in esame.

Evidentemente, la nostra Commissione — in questo momento — si trova nella impossibilità di chiedere un ulteriore aumento perchè questo interesserebbe tutto il personale dei Corpi di polizia investendo un problema organico e finanziario che sfugge alla nostra competenza.

Pertanto, pur riservandoci di proporre in futuro altre proposte di legge per meglio regolare la materia e per elevare in maniera valida il contributo di cui trattasi non solo a favore degli agenti di custodia ma di tutto il personale della Pubblica sicurezza, ritengo che, allo stato dei fatti, la soluzione migliore sia quella di approvare il disegno di legge senza modificazioni.

S A B A D I N I . Onorevole Presidente, desidero premettere che quanto sto per dire esula da ogni intento di voler chiedere soltanto per ottenere più del previsto e da ogni intento di carattere demagogico ma vuole semplicemente, rispondendo alla situazione obiettiva che abbiamo di fronte, far presente all'attenzione di tutti gli onorevoli Commissari alcuni problemi che interessano in genere gli agenti di Pubblica sicurezza e, in particolare, gli agenti di custodia nonchè il personale civile che lavora nelle case di pena anch'esso direttamente impegnato nell'opera di rieducazione dei detenuti e che corre, come abbiamo constatato anche di recente, pericoli di estrema gravità.

Il mio intervento investirà dunque problemi generali che interessano tutti noi, qualunque sia l'opinione delle parti.

Dirò subito che proprio in considerazione della dimensione e della natura della questione in esame non si può risolvere ogni cosa parlando semplicemente di « perequazione »; ritengo invece che, data la situazione all'interno delle nostre carceri, sia opportuno superare anche le difficoltà di carattere regolamentare che si frappongono ad una più profonda discussione del problema per affrontarlo invece a fondo in tutti i suoi vari aspetti. Non ci deve neanche intimorire il fatto di ritardare per questo l'*iter* del provvedimento di 20 giorni o di due mesi: dobbiamo solo tendere a rivalutare l'alto compito svolto dagli agenti di custodia.

Qui si tratta di dare un contributo (e sono irrisorie le 30.000 li oggi come lo erano le 8.000 di lieri) per le spese funerarie di persone decedute nell'adempimento del proprio dovere e lo Stato — a parte che per considerazioni relative a problemi di sicurezza — deve assumere un atteggiamento diverso per motivi di rispetto nei confronti di queste benemerite persone.

Si è detto: se aumentiamo il contributo a favore degli agenti di custodia lo stesso si

dovrà fare per gli agenti di pubblica sicurezza. Ebbene, ben venga questo adeguamento che, del resto, mi pare risponda ad una prassi costante: poichè si procede separatamente a seconda che si tratti di Corpi di polizia, di agenti di custodia e così via si procederà in tempi diversi anche per gli adeguamenti successivi. L'importante, intanto, è partire oggi da un riconoscimento non dico adeguato, perchè di fronte alla perdita della vita non c'è somma che regga la proporzione, ma obiettivamente valido ed umano per gli agenti di custodia e poi, qualunque siano le conseguenze, si vada incontro ad esse anche perchè, dal punto di vista economico, un aumento del contributo in oggetto — per nostra fortuna e nonostante la difficile situazione del Paese — non comporterebbe eccessivi aggravi per il bilancio dello Stato.

Ritengo infatti che un contributo di 30.000 lire nelle spese funerarie di una persona che abbia perduto la vita nell'adempimento del proprio dovere non sia comunque sufficiente. Inviterei pertanto la Commissione ad adottare un provvedimento che, quanto meno, non si presti a delle critiche, ma dimostri invece che, almeno per quanto ci riguarda, esiste tutta quella comprensione che è necessaria.

G A T T O E U G E N I O . Sarebbe opportuno, a mio avviso, conoscere con chiarezza qual è il personale cui il provvedimento in esame si riferisce. Se il disegno di legge riguarda infatti tutti coloro che hanno militato nel Corpo degli agenti di custodia, l'aumento in questione può anche avere una sua giustificazione; viceversa, ove si facesse riferimento solo a coloro che sono morti o moriranno nell'adempimento del proprio dovere, il contributo sarebbe, evidentemente, del tutto inadeguato.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Nella relazione che accompagna il disegno di legge si parla di « appartenenti al Corpo degli agenti di custodia deceduti in attività di servizio ».

G A T T O E U G E N I O . Mi si lasci dire, allora, che la cosa mi rende alquanto perplesso. Non sarò certo io a votare contro il provvedimento, ma non posso fare a meno di far presente che, a mio avviso, si tratta indubbiamente di un provvedimento che, sul piano morale, è nettamente controproducente. È incredibile infatti che lo Stato, in un momento come quello che stiamo attraversando, proponga di aumentare l'importo del suo contributo nelle spese funerarie a lire 30.000, soprattutto ove si consideri che l'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione è valutato in lire 500.000 annue circa; somma quest'ultima che sarebbe stato possibile reperire addirittura nei fondi assistenziali, senza bisogno di predisporre un apposito disegno di legge. È evidente infatti che, se si vuole approvare un provvedimento che stabilisca un riconoscimento da parte dello Stato a favore di coloro che muoiono per servizio, tale riconoscimento deve essere dignitoso. Ora, per quanto riguarda il disegno di legge in esame, non è tanto la somma di denaro prevista quanto il significato che essa ha che lascia perplessi e che turba la nostra coscienza. Ripeto, pertanto, che la elevazione del contributo di cui trattasi potrebbe essere decisa tranquillamente senza bisogno di un'apposita disposizione di legge. Al contrario — come ho già detto — se lo Stato per dare un riconoscimento al sacrificio di coloro che perdono la vita in attività di servizio in questo particolare settore deve provvedere attraverso una legge, è necessario, a mio parere, che questa abbia un contenuto anche morale, prima ancora che economico e finanziario. Ed il contenuto del disegno di legge oggi al nostro esame non soddisfa prima di tutto le esigenze morali.

Tuttavia, poichè anche per reperire le 500 mila lire annue necessarie per far fronte all'onere comportato dall'attuazione della disposizione di cui ci stiamo occupando occorre un apposito disegno di legge, mi adatterò ad esso chiedendo però, nel contempo, che sia fatta presente agli organi competenti questa particolare situazione affinchè predispongano al più presto un ulteriore provvedimento che non lasci nell'animo dei cittadini italiani quell'amarezza che invece ha suscitato quello oggi al nostro esame.

C O P P O L A . Come spesso accade, si sono spostati, complicandoli, i termini di

una questione che riveste invece un carattere di estrema semplicità. La Commissione giustizia del Senato è chiamata infatti a giudicare un provvedimento di iniziativa governativa con il quale, tenuto conto del fatto che con la legge 22 febbraio 1968, n. 101, è stato elevato a lire 30.000 l'importo del contributo dello Stato nelle spese funerarie a favore del personale della Pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, per ragioni di equità, si ritiene di elevare tale contributo nella identica misura anche in favore dei familiari degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia parimenti deceduti in attività di servizio. Non si tratta quindi di decessi verificatisi nell'adempimento di un dovere, ma di decessi avvenuti in attività di servizio.

S A B A D I N I . Cosa è allora l'attività di servizio se non l'adempimento del proprio dovere?

C O P P O L A . In altri termini, si tratta di persone decedute per malattia in attività di servizio e non a causa di servizio.

Il provvedimento assegnato alla nostra Commissione è, pertanto, molto semplice, prevedendo solo un adeguamento del contributo di cui trattasi in favore dei familiari degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, che finalmente sono stati considerati alla stessa stregua degli appartenenti alla Pubblica sicurezza disimpegnando compiti più o meno analoghi, al servizio della collettività e dello Stato. Nel caso in cui volessimo prevedere l'elargizione di una cifra superiore, ad esempio, un milione, per il decesso di un appartenente a questo Corpo in attività di servizio dovremmo invece investirne la 1ª Commissione essendo in tal caso la nostra Commissione incompetente. È evidente infatti che un discorso di carattere più generale andrebbe sollevato in altra sede: potremmo, al limite, approvare sulla questione un ordine del giorno, ma non possiamo — ripeto — fare un discorso del tipo di quello che è stato testè portato avanti dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto.

Per quanto attiene peraltro ai casi di decessi di appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, che purtroppo in questi ultimi tempi si vanno ripetendo con una certa frequenza, debbo dare atto che lo Stato non si comporta in questo caso, per così dire, da patrigno, indipendentemente dai funerali a suo carico e dalle varie elargizioni a favore dei familiari. In particolare, in occasione della visita della nostra Commissione alle carceri di Firenze ai fini dell'indagine conoscitiva predisposta sullo stato degli istituti di pena in Italia, avemmo contezza di una delicata vicenda, in ordine alla quale era stata suscitata una polemica assolutamente ingiusta e infondata; ebbene, in quella occasione avemmo modo di assodare, attraverso le parole dei magistrati che ci accompagnavano nella visita, che la partecipazione dello Stato nella vicenda era stata — giustamente, doverosamente — molto, molto considerevole.

Ritengo pertanto che il provvedimento oggi al nostro esame vada senz'altro ricondotto alle sue linee essenziali di semplice adeguamento. Sulla base di queste mie modestissime considerazioni, prego quindi gli onorevoli colleghi che hanno sollevato alcune osservazioni di carattere generale di non spostare i termini della questione e di tenere presente che ci troviamo — ripeto — di fronte ad un disegno di legge di carattere estremamente limitato.

P E T R E L L A . Ai fini della concessione dell'indennità di rischio — e prego l'onorevole rappresentante del Governo di correggermi nel caso in cui sbagliassi — sono equiparati agli agenti di custodia anche gli assistenti sociali, sia carcerari che minorili. Si tratta, come gli onorevoli colleghi sanno, di una indennità che viene concessa agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in analogia a quanto è stato già disposto per gli altri Corpi. Ora, poichè una eventuale estensione della disposizione contenuta nel presente disegno di legge non sposterebbe di molto l'onere finanziario comportato dalla sua attuazione, sarebbe forse opportuno introdurre tra i beneficiari del provvedimento anche il personale cui ho fatto riferimento, che peraltro — ripeto — è già equiparato alle guardie carcerarie ad altri fini. In altri termini, io ritengo che, se si

approvasse un eventuale emendamento che tenesse conto del restante personale carcerario e degli addetti ai servizi sociali distrettuali per minorenni, non si farebbe altro che dare una completezza armonica ad un sistema che già esiste e che equipara costoro agli agenti di custodia. Entro questi limiti, la spesa prevista nell'ambito del capitolo 1149 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia non si sposterebbe — ripeto — di granchè: pertanto, ove esistesse una volontà unanime in tal senso da parte della Commissione, si potrebbe eventualmente prevedere un emendamento che al secondo comma dell'articolo 1 inserisca dopo le parole: « decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia » le altre « e dell'altro personale addetto alle carceri e degli appartenenti agli uffici distrettuali di servizio sociale per minorenni ».

C O P P O L A . Le categorie alle quali fa riferimento il senatore Petrella, pur godendo forse di una indennità di rischio, sono però equiparate alle categorie impiegatizie. Per una eventuale estensione della disposizione prevista nel disegno di legge in esame noi dovremmo pertanto fare i conti, per così dire, con il Ministero della riforma burocratica; in tal caso infatti tutti gli impiegati dello Stato potrebbero richiedere un contributo dello Stato stesso per le spese funerarie. Nel caso del quale ci stiamo occupando invece l'estensione è volutamente circoscritta ai militari, a coloro insomma che hanno le « stellette », in analogia a quanto disposto per il personale della Pubblica sicurezza: la estensione al personale richiamato dal senatore Petrella dovrebbe pertanto essere prevista da un'altra disposizione di legge, che peraltro non sarebbe di nostra competenza in quanto rientrebbe nel quadro dell'amministrazione generale dello Stato.

P E T R E L L A . Evidentemente non ne faccio una questione formale: mi limitavo soltanto a porre il quesito per vedere se la questione potesse essere considerata concordemente dalla Commissione. Intendevo essere confortato dall'onorevole Pennacchini per quanto riguarda la premessa logica del mio ragionamento, ma non ho alcuna difficoltà a rinunciare a presentare un formale emendamento in tal senso.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'osservazione testè fatta dal senatore Petrella è in parte esatta: purtroppo soltanto in parte. Per quanto riguarda infatti l'indennità di rischio, gli onorevoli senatori ricorderanno che questa mentre venne estesa ai Corpi militari degli agenti di custodia non venne estesa ai civili, per cui fu necessario emanare nella scorsa legislatura una apposita legge — la famosa legge Valiante — per ottenere l'equiparazione dei direttori e dei responsabili della direzione civile delle carceri, che erano stati esclusi dalla relativa concessione. Tale estensione provocò naturalmente la richiesta analoga da parte di altre categorie: categorie che, a lume di logica, ne avevano pienamente diritto (vedasi quella degli addetti ai servizi sociali, quella degli insegnanti, quella dei medici e addirittura quella dei cappellani delle carceri). Di fronte a questa situazione, venne fatto presente — come del resto ha già osservato il senatore Coppola — che l'indennità di rischio, mentre poteva essere concessa agli addetti al servizio di pubblica sicurezza, che rivestivano la qualifica di militari, non poteva essere concessa anche ai civili — eccezion fatta per quelli appartenenti al settore penitenziario per i quali venne riconosciuta in base ad una legge particolare — in quanto si sarebbero dovute sentire in proposito le altre Amministrazioni dello Stato oltre che, per conglobare tutto, il Ministero della riforma burocratica. C'è tuttora pendente, quindi, la rivendicazione da parte dei medici, del corpo insegnante, eccetera, diretta ad ottenere questo adeguamento che, al momento attuale, non è stato peraltro ancora concesso.

Ecco perchè l'osservazione del senatore Coppola è pertinente; con questo non è che si voglia respingere la richiesta che, da questo punto di vista, è sacrosanta: direi che il medico delle carceri — così come gli insegnanti — corre molti più rischi che non quello della Pubblica sicurezza o dei Carabinieri. Però la questione esula completamen-

te non soltanto dalla nostra competenza, ma anche dalla nostra delega, tanto che l'aumento anche di una sola lira dello stanziamento comporta automaticamente la richiesta di un nuovo parere alla Commissione bilancio.

Ecco perchè, pur rendendomi conto delle giustissime osservazioni fatte tanto da dichiararmi fin d'ora disposto ad accettare un ordine del giorno che invochi la sistemazione di questo settore, sono costretto a precisare, anche se profondamente dispiaciuto, che in questa sede non abbiamo la competenza necessaria per provvedere.

Per tali motivi prego la Commissione di volersi adeguare all'impostazione data dal senatore Coppola.

S A B A D I N I . Intervengo, signor Presidente, soltanto per pregare la Commissione di voler prendere in considerazione l'opportunità di elevare quel contributo di 30 mila lire; quanto meno mettere in rilievo, con un ordine del giorno, che il contributo deve essere riportato ad una misura più adeguata, come poc'anzi faceva rilevare lo stesso senatore Gatto: se contributo ci deve essere, che sia almeno di dimensioni concrete.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questo, però, si può fare soltanto per legge; poco fa ho sentito fare un riferimento ai fondi di assistenza; ora, a parte che tali fondi servono soltanto alle famiglie dei detenuti e degli ex detenuti e non possono, quindi, essere estesi al personale, essi sono talmente esigui ed irrisori che vengono totalmente assorbiti dal pagamento delle rette per figli di detenuti ospiti nei vari istituti. Il riferimento a questo tipo di fondi è del tutto inutile, non può essere fatto.

S A B A D I N I . E pertanto io propongo che nell'ordine del giorno venga considerata questa opportunità.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Personalmente ritengo che il problema più delicato e importante sia quello degli agenti che muoiono per causa di servizio; per quanto riguarda il presente provvedimento, le osservazioni del senatore Coppola mi convincono perchè si tratta dell'adeguamento di un contributo che già spettava.

La domanda che intendo porre al Governo è un'altra: quali sono i criteri normalmente seguìti in questi casi che, purtroppo, si ripetono anche con una certa frequenza? Cioè, quali sono i diritti dei superstiti di agenti morti per causa di servizio?

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La sua domanda si riferisce ad un settore diverso da quello del quale ci stiamo occupando; comunque le spese dei funerali per gli agenti morti per causa di servizio sono a carico dello Stato; se poi lei parla di assistenza alle famiglie, allora invadiamo un altro settore che ci trova completamente impreparati.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . D'accordo, non pretendo di risolvere il problema col presente disegno di legge, ma, a mio giudizio, è proprio questo il punto che va risolto e colgo l'occasione per sollecitare il Ministero di grazia e giustizia a presentare una proposta per regolamentare tale materia.

M A R O T T A , *relatore alla Commissione.* La natura dell'argomento mi aveva indotto a sorvolare su alcuni punti; devo dire, infatti, che io trovo equivoca la dizione del disegno di legge in discussione, come trovo equivoca la dizione della legge del 1968, quando dice: « Rivalutazione della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere e del contributo finanziario a favore dei familiari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza caduti in attività di servizio ».

Quindi il contributo, che è stato portato da 8.000 a 30.000 lire, serve sia per quelli che sono caduti vittime del dovere, sia per quelli che muoiono per attività di servizio. Si tratta, pertanto, di una contraddizione sulla quale speravo che la Commissione volesse chiudere un occhio dato il caso particolare cui si riferisce; ma è certo che tutto ciò non mi soddisfa sotto alcun profilo.

P R E S I D E N T E . In effetti il presente disegno di legge non fa riferimento alla legge del 1968, poichè qui è testualmente scritto: « ... previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenziale 21 agosto 1945, n. 508, ... », ed è quello che concerne gli agenti di custodia.

Mi pare, pertanto, che l'equivoco rilevato dal relatore possa ritenersi chiarito.

Il senatore Petrella ha presentato il seguente ordine del giorno, di cui do lettura:

La 2ª Commissione del Senato,

auspica che il trattamento speciale riservato dalla legge al Corpo degli agenti di custodia sia esteso all'altro personale addetto alle carceri e agli uffici distrettuali di servizio sociale per i minorenni; auspica, altresì, che il trattamento relativo a qualsiasi indennità di rischio riguardi tutte le sopraddette categorie e sia proporzionato all'importanza del servizio da esse prestato.

M A R O T T A , *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non ha difficoltà ad aderire allo spirito di questo ordine del giorno anche perchè — e ne ringrazio il senatore Petrella — esso è redatto in forma particolarmente cortese e tenue, poichè si formula soltanto un auspicio e non un impegno. Quindi, ripeto, non ho difficoltà ad accettarlo. Nello spirito, però, col quale l'ha presentato il senatore Petrella, debbo far rilevare che l'attuazione dell'auspicio di cui all'ordine del giorno non è soltanto di competenza del Ministero che io qui rappresento, ma anche di vari altri, in modo particolare di quelli del tesoro e della riforma burocratica.

Comunque, per quanto riguarda la competenza del Ministero di grazia e giustizia, dichiaro di essere favorevole all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo statale per le spese funerarie per i sottufficiali, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia, previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 1950, n. 992, è elevato a lire 30.000, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso anche nei casi di decesso degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 1974.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio iscritti al capitolo 1149 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1974 e con quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Petrella.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO